M.M. no. 12 concernente la richiesta di autorizzazione a stare in lite con la ditta Regusci SA con sede a Bellinzona, nell'ambito di una vertenza relativa alla protrazione della locazione inoltrata presso la Pretura di Locarno Città

Locarno, 10 dicembre 2008

Al Consiglio Comunale

Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

con MM No. 71 del 29 agosto 2007 abbiamo richiesto lo stanziamento di un credito di Fr 2'950'000.— per l'acquisto di alcuni terreni di proprietà dello Stato del Cantone Ticino, di Fr 50'000.— per la progettazione del nuovo centro logistico dei servizi tecnici del Comune, nonché una variante al Piano regolatore particolareggiato del Quartiere Morettina.

Il Consiglio comunale, con risoluzione del 12 novembre 2007, regolarmente e pacificamente cresciuta in giudicato, accordava i crediti richiesti e adottava la variante del PRP Morettina, successivamente approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1479 del 18 marzo 2008

Alla luce delle vostre risoluzioni, in data 5 dicembre 2007, veniva sottoscritta con la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio, la convenzione relativa alla cessione della part. no. 5932 RFD Locarno, il cui contratto di vendita notarile venne sottoscritto il 13 dicembre 2007, con iscrizione del trapasso a registro fondiario il 21 dicembre 2007.

In data 19 dicembre 2007 abbiamo inoltrato alla ditta Regusci SA la disdetta del contratto di locazione, al quale il Comune era subentrato al posto dello Stato.

Tale disdetta è stata contestata presso l'Ufficio di conciliazione no. 7, il quale, dopo aver udito le parti in occasione delle udienze del 21 febbraio e del 21 agosto 2008, di fronte a una richiesta di protrazione fino al 30 giugno 2014 e a una disponibilità del Municipio per una protrazione unica e definitiva fino al 31 maggio 2010, ha statuito accordando una protrazione fino al 30 settembre 2010.

Questa decisione non è stata accettata dalla ditta Regusci SA, la quale ha inoltrato in data 13 novembre 2008 alla competente Pretura di Locarno Città una richiesta di protrazione fino al 30 settembre 2014, alla quale il vostro Municipio evidentemente intende opporsi.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 CPC, il valore di causa si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso, vale a dire il periodo che si estende dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2014.

Ne discende che detto valore litigioso eccede manifestamente l'importo di Fr 100'000.— oggetto della delega dal legislativo al Municipio secondo l'art. 9 cpv. 2 del regolamento comunale in materia di vertenze di natura civile (vedi art. 9 cpv. 1 lett. 1) del regolamento comunale).

Alla luce di quanto precede richiediamo pertanto dell'autorizzazione a stare in lite con la relativa facoltà di transigere e compromettere.

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:

1) Al Municipio è accordata l'autorizzazione a stare in lite, con facoltà di transigere e compromettere, a dipendenza dell'istanza 13 novembre 2008 della ditta Regusci SA per la protrazione della locazione di parte del mapp. no. 5932 RFD Locarno.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

dott. ayw. Ganla/Speziali

Milm

avv. Marco Gerosa